

DIRITTO D'AUTORE/La Corte di giustizia europea salva le condivisioni senza scopo di lucro

Senza tornaconto si può linkare

Chi fa affari su web può diffondere opere solo col permesso

DI LUIGI CHIARELLO

Linkare un'opera protetta da diritto d'autore da un sito internet a un altro non è da considerarsi una «comunicazione al pubblico», quando chi effettua la condivisione non lo fa per scopo di lucro e non è al corrente che la pubblicazione dell'opera da parte sua è illegittima. Al contrario, se il collegamento ipertestuale è fatto a scopo di lucro, si presume che chi effettua il link è a conoscenza dell'illegittimità della pubblicazione. E, dunque, diffonde un contenuto a suo rischio, senza averne titolo e autorizzazione. Lo ha sancito la Corte di giustizia dell'Unione europea, con una sentenza datata 8 settembre 2016 e relativa alla causa C-160/15. Che, in merito alla diffusione via web di alcune foto di donna in Olanda, ha visto contrapposti, da una parte la società GS Media BV, che gestisce un noto sito di gossip, e dall'altro la signora **Britt Geertruida Dekker**, la Sanoma Media Netherlands BV (che edita nei Paesi Bassi

la nota rivista **Playboy**), e la Playboy enterprises international Inc.

IL FATTO. La società GS Media gestisce il sito web **GeenStijl**, su cui compaiono, in base a quanto professa il sito, «notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso»; si tratta di uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi. Nel 2011 la GS Media ha pubblicato un articolo e un link che rimanda i lettori a un sito australiano; su questo sito erano a disposizione fotografie della signora Britt Geertruida Dekker. Queste foto, però, erano state pubblicate sul sito australiano senza il consenso di Sanoma, l'editore della famosa rivista mensile **Playboy**, che detiene i diritti d'autore delle foto in questione.

Malgrado le ingiunzioni di Sanoma, GS Media ha sempre rifiutato di sopprimere il link a quelle foto. Poi, quando il sito australiano ha eliminato le foto dal suo sito, dietro richiesta della Sanoma, il sito olandese

GeenStijl ha pubblicato un nuovo articolo. E, all'interno di esso, un altro link che indirizza i lettori verso un altro sito web, su cui era possibile vedere le medesime foto oggetto della controversia. Anche quest'ultimo sito, però, ha dato seguito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le fotografie. A quel punto, gli internauti che visitavano il forum di GeenStijl hanno in seguito caricato nuovi link, che rimandavano comunque ad altri siti, dove le fotografie della signora Dekker potevano essere consultate.

LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO. Secondo Sanoma, GS Media ha violato il diritto d'autore. Il contenzioso è giunto presso lo Hoge Raad der Nederlanden, la Corte di cassazione dei Paesi Bassi; quest'ultimo, però, ha investito della questione la Corte di giustizia europea, perché, in virtù della direttiva 2001/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, ogni atto di comunicazione di un'opera al pubblico va prima autorizzato dal titolare del diritto d'autore. Nel proporre il

contenzioso ai giudici Ue, però, la Cassazione olandese ha sottolineato che il web contiene innumerevoli opere pubblicate senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Per il gestore di un sito internet, infatti, non è sempre facile verificare se l'autore abbia concesso o meno la propria autorizzazione alla pubblicazione.

LA PREMESA DELLA CORTE UE. Nella sua sentenza, la Corte ha subito dichiarato che, in forza della direttiva suddetta, i Paesi Bassi (come tutti gli stati Ue) devono provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare ogni comunicazione al pubblico delle loro opere. Allo stesso tempo, però, la medesima direttiva punta a gestire l'equilibrio tra l'interesse dei titolari dei diritti d'autore e la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti dei materiali protetti. In particolare la loro libertà d'espressione e informazione.

In seconda battuta, i giudici Ue hanno richiamato la propria giurisprudenza, in merito alla

nozione di «comunicazione al pubblico»; quest'ultima comporta, secondo la Corte di giustizia, valutazioni individuali, in base a svariati criteri. Fra questi, in primo luogo l'intenzionalità della condivisione. In pratica, per i giudici Ue, l'utente realizza un atto di comunicazione quando ben conosce le conseguenze del linkare a favore dei suoi clienti un'opera protetta. Questa comunicazione diventa, poi, «pubblica» quando interessa un numero indefinito di destinatari potenziali, peraltro considerevole.

Infine, il terzo elemento di valutazione, quello che più conta per la Corte di giustizia, è «il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico».

LA PRONUNCIA. Bene, ai fini della valutazione dell'esistenza di una «comunicazione al pubblico», qualora il link verso un'opera disponibile su un altro sito web sia fatto da persone prive di scopo di lucro, i giudici Ue rilevano che vale la circostanza che tale persona non fosse a conoscenza (ne potesse esserlo) che l'opera fosse stata pubblicata su internet senza l'ok del titolare dei diritti d'autore.

Qualora, invece, è provato che chi ha effettuato il link fosse consapevole di aver fornito l'accesso a opere illegittimamente pubblicate, l'aver fatto la condivisione costituisce «comunicazione al pubblico». Idem se il link consente agli utenti di aggirare eventuali restrizioni sull'opera protetta, finalizzate a consentire l'accesso ai soli abbonati.

Peraltro, secondo la Corte Ue, quando il link venga effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l'autore del collegamento abbia prima verificato che l'opera che condivide non sia illegittimamente pubblicata. Di conseguenza, si presume che chi ha linkato l'opera non autorizzata dal titolare alla pubblicazione su web ne fosse consapevole. E questa, a meno di prova contraria, è una «comunicazione al pubblico».

Nel caso specifico delle foto di Playboy, per i giudici Ue «è pacifico che la GS Media avesse fornito a fini di lucro i link verso i file contenenti le foto». Ed «è pacifico che la Sanoma non avesse autorizzato la pubblicazione di queste foto su web». Inoltre, dalla presentazione dei fatti resi alla Cassazione olandese, i giudici Ue ritengono che GS Media fosse consapevole dell'illegittimità di tale pubblicazione. Di conseguenza, non potendo confutare la presunzione che il link sia stato effettuato ben sapendo dell'illegittimità della pubblicazione, GS Media, effettuando questi collegamenti, ha realizzato una «comunicazione al pubblico» non autorizzata dal titolare dei diritti d'autore.